

(N. 26)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **BENEDETTI, BRAITENBERG, BUIZZA, CEMMI, CENINI, CORBELLINI, DE BOSIO, PELIZZO, PIECHELE, RAFFEINER, SARTORI, SPAGNOLLI, TRABUCCHI e VALMARANA**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 22 AGOSTO 1953

Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana.

ONOREVOLI SENATORI. — Già nella passata legislatura il Ministro dei lavori pubblici, col disegno di legge presentato alla Camera dei deputati n. 2140, che apportava importanti modificazioni al testo unico della legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, proponeva norme particolari a favore delle zone di montagna, sia nell'interesse dei privati, con una nuova regolamentazione degli espropri, sia dei Comuni compresi nel bacino imbrifero montano e rivieraschi, riuniti in consorzi obbligatori.

A favore di questi Enti e a carico delle grand. derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, le cui opere di presa siano situate nell'ambito del bacino imbrifero suddetto, veniva proposta la istituzione di un sovracanoone annuo di lire 1200 per ogni kilowatt di potenza media installata, in sostituzione dello

onere di cui all'articolo 52 del testo unico in parola.

Tale sovracanoone doveva essere destinato esclusivamente al progresso sociale ed economico delle zone interessate, nonchè ad opere di sistemazione montana, non di competenza dello Stato.

Queste norme rappresentano da decenni la giusta aspettativa delle popolazioni montane le quali, a buon diritto, reclamano una partecipazione, sia pure modesta, ma concreta, agli utili dell'unica ricchezza di carattere rilevante che la montagna produce e che fornisce in larghissima misura alla intera economia nazionale, senza ritrarne praticamente alcun vantaggio locale: ricchezza che si crea proprio ed esclusivamente in conseguenza della natura e della conformazione del terreno montano, negato alle tipiche produzioni del suolo.

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La proposta in esame rappresenta anche il voto di seri congressi di uomini ed organismi responsabili e di approfonditi studi di competenti e attuano la norma costituzionale (articolo 44) che impegna a disporre provvedimenti a favore delle zone montane.

Giova anche ripetere che la esigenza di far partecipi Comuni rivieraschi di grandi derivazioni della energia idro-elettrica nei loro territori prodotta è stata sancita nell'articolo 52 dello stesso testo unico della legge che regola la materia.

Se non che detto articolo ha trovato in pratica irrilevante applicazione, per le condizioni che esso impone ai comuni che ne dovrebbero beneficiare.

Da ciò anche nacque la necessità di rendere operante la norma legislativa, nell'unico modo possibile: con la trasformazione in denaro dell'onere in natura.

Per una esigenza di maggiore giustizia, espressa unanimemente in ogni convegno di interessati e senza opposizione di sorta, si è ritenuto che i benefici in oggetto dovessero essere estesi, oltre che ai territori dei comuni rivieraschi, anche a tutti i comuni consorziati compresi nel bacino imbrifero montano, accentuandone e specificandone così il carattere di provvidenze a favore della montagna.

Le proposte in esame, al fine di affrettarne la approvazione, vennero stralciate, per iniziativa parlamentare, dal disegno di legge di iniziativa governativa sovracitato (n. 2140 della cessata Camera dei deputati); e dopo una più che esauriente discussione vennero approvate dalla Camera stessa e trasmesse alla Presidenza del primo Senato della Repubblica il 1° dicembre 1952 (n. 2728).

Se non che lo scioglimento anticipato di questa Assemblea non ne permise l'approvazione e il disegno di legge è caduto.

Pare ora doveroso e urgente ripresentare la proposta, almeno per la parte che interessa il sovracanonone al consorzio dei comuni (articoli 2 e 3), rinviando ad altra occasione l'esame della necessaria speciale regolamentazione degli espropri (articolo 1) che, pure imponendosi per la particolare natura delle economie familiari ed aziendali montane, ha suscitato qualche perplessità, non tanto di ordine giuridico quanto per la difficoltà di applicazione pratica.

I proponenti non dubitano che il Senato, nella sua viva sollecitudine per le zone più povere del nostro Paese, vorrà approvare sollecitamente ed integralmente la presente

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i « bacini imbriferi montani » nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.

In ogni bacino imbrifero montano, i Comuni, che in tutto o in parte vi sono compresi, sono

costituiti obbligatoriamente, agli effetti della presente legge, in uno o più consorzi a seconda che appartengano ad una sola o a più provincie.

I Comuni già rivieraschi agli effetti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, fanno parte di diritto del consorzio dei Comuni, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino imbrifero montano.

Il Ministro dei lavori pubblici includerà con suo decreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale articolo 52 del testo unico.

Quando nella medesima Provincia siano compresi più bacini imbriferi, può essere costituito un unico consorzio.

I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale,

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

approvato con regio decreto 3 maggio 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.

Il sovracarico decorre:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale;

b) dalla decorrenza del canone demaniale, per gli impianti su cui non sia ancora dovuto il canone stesso alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) in ogni caso, dalla data di entrata in funzione degli impianti. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici comunicherà a quello delle finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanononi, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva.

In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti comma secondo e terzo, i sovracanononi sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro dei lavori pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.

All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra cessano gli obblighi derivanti dall'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

I Comuni rivieraschi che abbiano stipulato

con i concessionari convenzioni, patti e contratti in applicazione dell'articolo stesso hanno facoltà di chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso l'ammontare del sovracanone di cui al presente articolo sarà decurtato del valore della prestazione. La valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fatta dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del sovracanone, con le modalità di cui al presente articolo, non è sospeso dalla pendenza della valutazione della prestazione.

Quando una derivazione interessa più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.

Il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonchè ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

Il consorzio dei Comuni predispone annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente a norma del presente articolo.

La presente legge e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati, che contemplano gli oneri di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano agli enti di diritto pubblico in quanto concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo potabile o irriguo e per i quali la produzione di energia elettrica sia di natura esclusivamente stagionale.